

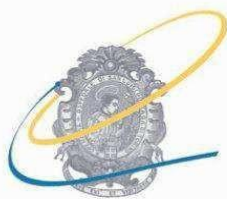
S.S. ICT

Dirigente Responsabile: Dott. Marco Cannizzo

Tel. 011/9026503

e-mail: sii@sanluigi.piemonte.it

pec: aousanluigigonzaga@pec.sanluigi.piemonte.it



*Azienda Ospedaliero-Universitaria
San Luigi Gonzaga
di Orbassano*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Regione Gonzole, 10 – 10043, Orbassano (TO)

C.F. 95501020010, P. IVA 02698540016

DISCIPLINARE

**AFFIDAMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO INERENTE FSE 2.0
OCCORRENTE ALL'A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO, PER
UN IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 100.000,00 (IVA ESCLUSA).**

CUP J69I23000440006

PREMESSE

Questa A.O.U. con Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 24.04.2023 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - ulteriori progetti in materia di potenziamento delle infrastrutture digitali (FSE 2.0) e corso di formazione in infezioni ospedaliere. Presa d’atto approvazione progetti ed assegnazione finanziamenti, nomina dei RUP ed integrazione gruppo di coordinamento aziendale” provvedeva ad autorizzare, fra l’altro, gli “Ulteriori progetti in materia di potenziamento delle infrastrutture digitali FSE 2.0”.

Nell’ambito della Missione 6 - Componente 2 - Investimento 1.3.1 sub-investimento (b) a titolo “Adozione e utilizzo FSE da parte delle regioni” – sotto progetto “Incremento delle competenze digitali”, l’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano intende rafforzare la postura di sicurezza informatica in ambito FSE attraverso la formazione del personale e la sensibilizzazione sui rischi cyber.

Il progetto formativo dovrà prevedere anche l’accreditamento al programma di Educazione Continua in Medicina (ECM). Il progetto formativo dovrà prevedere corsi interattivi finalizzati alla protezione del Fascicolo Sanitario Elettronico.

I benefici attesi da questa iniziativa sono:

- Riduzione del rischio di incidenti causati da errori umani
- Miglioramento della cultura aziendale sulla sicurezza
- Aderenza alle normative vigenti
- Tracciabilità e misurabilità dei progressi formativi

Tale progetto prevede un un importo complessivo presunto di € 100.000,00 (iva esclusa)

Ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (nel seguito anche “*Codice dei Contratti Pubblici*” o “*Codice*”), la presente procedura viene condotta esclusivamente mediante l’ausilio di una RdO tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto accessibile all’indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/> (di seguito anche “Piattaforma”) e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è Orbassano (TO) - NUTS ITC11.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 così come modificato e integrato dall’art. 4 del D.lgs 31 dicembre 2024, n. 209, è il Dott. Marco CANNIZZO Dirigente Responsabile della S.S. ICT, e-mail sii@sanluigi.piemonte.it. Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti alla S.S. ICT alla Dottoressa Grazia Maria Auzzas – e-mail gm.auzzas@sanluigi.piemonte.it.

ART. 1 PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente previsto in maniera espressa, attraverso l'utilizzazione della piattaforma MEPA. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati e documenti e/o nella presentazione dei documenti richiesti, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, derivanti da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alle "Regole del sistema di eProcurement"

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e/o la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, del caso, di disporre la prosecuzione della gara in altra modalità.

ART. 2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro il termine indicato sulla Piattaforma e/o sui documenti di gara. Non saranno ritenute valide richieste di chiarimenti formulate con altro mezzo.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la sezione della Piattaforma (sezioni: documentazione di gara e comunicazioni) e/o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Il termine per la richiesta di chiarimenti è fissato alle ore 18:00 del 27/03/2026

ART. 3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni sono eseguiti mediante l'utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n.82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lettera b), c) e d) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

L'operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la funzionalità "Comunicazioni procedura" all'interno della Piattaforma dove è pubblicata la gara. Inoltre i concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengono né respinte, né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

ART. 4 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E VALORE DEL CONTRATTO

Come indicato nella seguente tabella, l'appalto è costituito un unico lotto per la fornitura del Progetto di formazione in ambito Security Awareness CYBER GURU che possa rispondere alla necessità di incrementare le competenze digitali volte alla protezione del dato sanitario legato alle attività correlate alla protezione dell'FSE dell'AOU. Il progetto dovrà prevedere al suo interno percorsi specifici per il personale sanitario, il personale tecnico amministrativo e tutti i ruoli apicali dell'amministrazione. come meglio dettagliati nell'articolo 4.

L'importo complessivo posto a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze:

N. Lotto	Oggetto del Lotto	Quantità	CPV Prevalente	Importo a base d'asta
----------	-------------------	----------	----------------	-----------------------

unico	Fornitura di Servizi di Formazione Cybersecurity . CGM-AWA-F2; CGM-CHA-F2; CGM-PHI-F2; CG-ASL-PVT-C2-ACT CyberGuru per Missione 6 Componente 2 Investimento 1.3.1 (B)	1500		€ 100.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 100.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 00,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 100.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

L'appalto è finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, nell'ambito del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute - ulteriori progetti in materia di potenziamento delle infrastrutture digitali (FSE 2.0).

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta al minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.

ART. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE

- Collaudo percorso con rilascio di regolare verbale di esecuzione (giu2026)
- Rendicontazione percorso con rilascio attestati entro (dic2026)
- Formazione attraverso piattaforma web dedicata
- Supporto tecnico e reportistica inclusi

ART. 6 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 co. 3 del D.lgs 36/2023 così come modificato ed integrato dall'art. 36 del decreto 31 dicembre 2024, n. 209, qualora si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura o del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5 %.

ART. 7 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i, la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 8 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 così come modificati e integrati dall'art. 27 del D.lgs 31 dicembre 2024, n. 209.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale e a più di un consorzio stabile.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, all'appalto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale.

È vietata la partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Il concorrente che intende partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di RTI, sempre nella medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 possono indicare consorziati esecutori diversi, ma questi ultimi non possono partecipare in altra forma ad altri lotti pena la loro esclusione e quella del consorzio da tutti i lotti.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- 3.a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- 3.b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

3.c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 9 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

ART. 10 REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

ART. 11 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico.

L'Operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante F.V.O.E., il Fascicolo virtuale dell'operatore economico, in conformità alla Delibera ANAC n. 464 in data 27 luglio 2022, pubblicata in G.U. Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 249 del 24 ottobre 2022 con la quale è stata abrogata la delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativa al sistema AVCPass.

ART. 12 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

È richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

ART. 13 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell'art. 119 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Il concorrente indica nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Amministrazione contraente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti dovrà essere inserita una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

ART. 14 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al

punto 7 del Disciplinare di Gara e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliaria deve:

- a. possedere i requisiti previsti dal paragrafo 6 del Disciplinare di gara nonché i requisiti economico-finanziari, eventualmente richiesti, e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti;
- b. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega insieme alla documentazione di gara (busta amministrativa) il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la

stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 15 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso la Piattaforma e seguendo la procedura guidata ivi disponibile. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare di gara.

L'offerta deve pervenire **entro i termini stabiliti ed indicati nella Piattaforma a pena di irricevibilità, ovvero entro il 31/03/2026 alle ore 14:00**

La Piattaforma non accetta offerte:

- presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta
- incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

All'interno della sezione dedicata alla presente procedura di gara su Piattaforma MEPA, l'Operatore Economico dovrà compilare in tutte le sue parti di pertinenza la documentazione allegata senza portare modifiche o alterazioni di vario genere e dovrà inserire e restituire i documenti richiesti nelle varie buste e gli stessi devono essere firmati digitalmente.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Non potranno essere ammesse offerte alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui.

Non potranno essere ammesse le offerte in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

A – Busta amministrativa,

B – Busta tecnica (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare),

C – Busta economica (una per ogni lotto per il quale si intende partecipare).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese esclusivamente la seguente documentazione: certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti, inclusi i certificati di qualità.

Tutta la documentazione a corredo dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

ART. 16 BUSTA AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta sulla Piattaforma nelle varie sezioni ivi previste.

La documentazione amministrativa richiesta è la seguente:

A – BUSTA AMMINISTRATIVA		
N.	Documento	Sezione della Piattaforma
1	Disciplinare di gara firmato per accettazione	Disciplinare di gara
2	DGUE da inviare in formato PDF	DGUE
3	Dichiarazione al consenso del Trattamento dei dati tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE)	Dichiarazione
4	Informativa DPO	Informativa
5	Patto d'integrità	Patto di integrità
6	Nominativo e contatto diretto di una persona referente (responsabile di commessa), con cui il RUP o il DEC della Stazione appaltante potrà interloquire per la risoluzione di qualsiasi quesito e/o questione sorgesse in ordine all'utilizzo dell'apparecchiatura successivamente al collaudo, garantendo in tal senso disponibilità e facile reperibilità.	Nominativo e contatto diretto persona referente
7	Comunicazione n. NSO e/o Peppol per invio ordini tramite Nodo Smistamento ordini	Comunicazione NSO

ART.17 BUSTA TECNICA

Il concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta sulla Piattaforma nelle varie sezioni ivi previste.

La documentazione tecnica richiesta è la seguente:

B – BUSTA TECNICA		
N.	Documento	Sezione della piattaforma
1	Relazione tecnica del servizio offerto con dettaglio dei seguenti punti: • Conformità alla Direttiva NIS2, al GDPR e alle linee guida ACN • Strumento qualificato ACN per la PA • Strumento compliant ECM per l'erogazione dei credi ai professionisti sanitari • Reportistica avanzata e dashboard di monitoraggio delle performance formative per amministratori • Servizio di formazione erogato attraverso accesso multi-device (PC, tablet, smartphone)	Relazione tecnica
2	Documentazione relativa al GDPR: nell'ambito dei servizi richiesti, tra cui anche quelli di assistenza del sistema di cui trattasi, la Società	documentazione

	ha la possibilità di accedere e visualizzare dati personali relativi agli utenti delle procedure. Pertanto successivamente all'approvazione del contratto l'Azienda nominerà la Società Responsabile del trattamento per quanto riguarda le attività di competenza.	
--	--	--

Fermo restando che le misure tecniche ed organizzative che proteggono i dati ubicati sulla infrastruttura aziendale sono di competenza dell'A.O.U., è necessario che nello svolgimento dei servizi di assistenza e manutenzione vengano attuate le disposizioni previste dalla normativa e di seguito elencate:

- adottare i mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- adottare i mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico sugli applicativi e Data Base oggetto dei servizi forniti;
- definire i criteri utilizzati per la cancellazione dei dati personali raccolti nelle attività con i clienti - dev'essere quindi fornita adeguata documentazione riguardo ai seguenti punti, dove applicabile;
- capacità di offrire adeguate garanzie (esempio certificazioni, nomina DPO);
- esistenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- modalità di formazione e istruzione al personale che ha accesso a dati personali in merito alle procedure e regole da seguire nello svolgimento delle attività di competenza;
- esistenza di una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza;
- gestione sub responsabili;
- misure di sicurezza applicate e relativa modalità di applicazione;
- tecniche di cifratura e pseudonimizzazione applicate ai sistemi applicativi forniti all'Azienda;
- criteri progettuali (privacy by design e by default) utilizzati negli interventi di nuove implementazioni degli applicativi forniti;
- la tenuta del registro dei trattamenti in qualità di responsabile;
- modalità di supporto da parte della Società per l'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 15-21 del GDPR).

Detta documentazione dovrà essere sottoscritta in forma digitale da un legale rappresentante o da persona munita dei necessari poteri.

La presenza nella documentazione tecnica di qualsiasi indicazione (diretta o indiretta) relativa ai prezzi o al contenuto dell'Offerta Economica costituisce causa di esclusione dalla gara.

ART. 19 BUSTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà produrre la documentazione richiesta sulla Piattaforma nelle varie sezioni ivi previste.
La documentazione economica richiesta è la seguente:

C – OFFERTA ECONOMICA		
N.	Documento	Sezione della piattaforma
1	Offerta economica effettuata sulla piattaforma MEPA contenente: – prezzo del singolo articolo, prezzo totale escluso IVA – estremi identificativi della Società offerente – Nome, cognome, data e luogo di nascita di chi la sottoscrivere – Indicazione del CIG L'importo è da intendersi al netto di accessori di legge che dovranno essere indicati.	Offerta economica su carta intestata della Ditta Offerente
2	Dichiarazione congruità prezzi redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000	Dichiarazione congruità prezzi

Il concorrente compila tutti i campi richiesti.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base d'asta.

ART. 19 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, previa valutazione dei preventivi e della congruità dell'offerta rispetto all'importo a base di procedura.

ART. 20 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara (busta amministrativa), con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica, l'offerta economica ed anche l'invio della campionatura (laddove richiesta). Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, coerentemente con quanto indicato all'art. 101 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 22 AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle offerte, la Stazione appaltante procederà alla valutazione delle medesime seguendo la procedura disponibile sulla Piattaforma ed individuando l'offerta prima classificata. La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (se richiesta).

Il contratto è stipulato entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 co. 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

La Stazione Appaltante, qualora si verificano sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

Si procederà infine alla stipula del Contratto per il tramite della procedura prevista sulla Piattaforma.

La documentazione da produrre ai fini della stipula del contratto e che l'aggiudicatario dovrà produrre entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante:

- idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva a favore dell'A.O.U., a garanzia degli impegni contrattuali, da prestarsi secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 106 del D.lgs.36/2023 e s.m.i..
- dichiarazione con la quale la Ditta accetta di assumersi la piena responsabilità, pena nullità del contratto, in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto di cui trattasi ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 nonché di comunicare gli estremi identificativi dei c/c bancari e/o postali dedicati all'appalto e delle generalità/Codice Fiscale delle persone autorizzate ad operare su tali conti;
- dati anagrafici del sottoscrittore del contratto e relativo codice fiscale.
- compilazione della scheda dati anagrafici riportante i dati fiscali necessari per l'emissione delle fatture da parte della Stazione Appaltante per il rimborso delle spese di pubblicazione della gara in oggetto e del successivo esito;

- documentazione ai fini dell'inoltro della richiesta alla Prefettura competente delle "comunicazioni/informazioni" antimafia; (solo per procedure superiori ai 150 mila euro)
- in caso di RTI: produzione della copia autenticata dal notaio del mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla Impresa capogruppo e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria che attesti le prestazioni che verranno fornite dalle singole imprese raggruppate in conformità a quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara.

Qualora nel termine assegnato, la documentazione sopra elencata non pervenga oppure risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, la Stazione Appaltante assegnerà un termine perentorio scaduto il quale, la stessa procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

La mancata stipula del contratto per causa o colpa dell'aggiudicatario determinerà a favore della Stazione Appaltante il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 23 ALTRE DISPOSIZIONI

In caso di contestazioni sarà effettuata una verifica in contraddittorio con la ditta; accertata la non rispondenza del materiale alle caratteristiche dichiarate nell'offerta, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, con obbligo della ditta aggiudicataria di garantire, accollandosene il relativo onere, la continuità della fornitura fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

La verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto verrà effettuata dall'Amministrazione contraente. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento e senza alcun preavviso procedere al controllo ed alla verifica dei servizi eseguiti dall'aggiudicatario e, qualora venissero riscontrate inadempienze o incomplete esecuzioni, faranno immediatamente rilevare all'incaricato dell'impresa la mancata o imperfetta esecuzione e disporranno per il necessario re intervento.

Nel caso in cui l'aggiudicatario per deficienze, inosservanze ed infrazioni non procedesse in tempo, nel luogo e con le modalità stabilite per l'espletamento del servizio, l'Amministrazione contraente potrà diffidare l'impresa appaltatrice al rispetto delle disposizioni della presente richiesta di offerta, entro un termine prefissato, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di fare eseguire d'ufficio nel modo più opportuno ed a spese dell'aggiudicatario i servizi che ritenesse necessari per le finalità del contratto; l'aggiudicatario sarà inoltre tenuto alla rifusione di ogni eventuale ulteriore spesa o danno che sia derivato dall'inadempienza.

Qualora nel corso della fornitura, intervenissero provvedimenti di ritiro temporaneo o definitivo dal mercato dei dispositivi oggetto della fornitura, la ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente i Responsabili Vigilanza sui Dispositivi Medici dei Presidi interessati.

Qualora nel corso della fornitura, se si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi medici forniti, la ditta è tenuta all'immediato reintegro del prodotto oggetto d'incidente e dei prodotti appartenenti allo stesso lotto. In tal caso l'impresa dovrà trasmettere al responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

ART. 24 RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

Per assicurare le prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario si avvarrà di personale qualificato, impiegandolo sotto la propria esclusiva responsabilità. L'aggiudicatario sarà l'unico responsabile per gli eventuali danni che i propri dipendenti dovessero arrecare a persone e/o cose, impegnandosi di conseguenza, alla pronta riparazione dei danni, ed al loro risarcimento, manlevando completamente l'A.O.U. da qualsiasi

responsabilità in merito.

La ditta aggiudicataria dovrà ottemperare, per tutta la durata dell'appalto, a tutte le norme legislative e regolamenti vigenti in materia di "personale dipendente", nonché a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria e dagli accordi integrativi territoriali. La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, manlevando l'A.O.U. da qualsiasi responsabilità in merito.

La ditta aggiudicataria, assumendosene ogni responsabilità civile e penale, è inoltre espressamente obbligata a tenere sollevata ed indenne l'A.O.U. da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che potessero derivare a cose e/o persone dall'espletamento delle attività di cui al presente documento di gara.

L'Azienda appaltatrice si impegna altresì:

- ad osservare durante l'esecuzione dell'appalto, sia all'interno della stazione appaltante sia eventualmente per lavori fatti all'esterno, tutte le norme vigenti di tutela dell'ambiente, statali e regionali, con particolare riferimento all'inquinamento delle acque, all'inquinamento dell'aria ed allo smaltimento dei rifiuti urbani, speciali e tossici e nocivi;
- ad informare e formare tutti coloro che a qualunque titolo eventualmente collaboreranno con la stessa al fine di trasportare beni o servizi di loro proprietà, all'interno dei locali della stazione appaltante (corrieri, vettori ecc.).

ART. 25 INADEMPIENZE E PENALITA'

L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali: Ritardi consegne materiale/servizio.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai sensi dell'art. 126 del D.lgs 36/2023 come modificato ed integrato dall'art. 45 del D.lgs.209 del 31/12/2024.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART. 26 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

I pagamenti delle forniture verranno effettuati nei termini previsti dall'articolo 4, comma 5 lettera b) del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192.

In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9, comma 7 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si precisa che nel caso in cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione fornisca l'elaborazione dei prezzi di riferimento per i materiali oggetto della presente procedura, gli eventuali scostamenti saranno oggetto di rinegoziazione gli eventuali scostamenti saranno oggetto di rinegoziazione. In caso di mancato adeguamento dei prezzi di aggiudicazione ai prezzi massimi definiti dall'Autorità, si procederà alla risoluzione del contratto.

La rinegoziazione di cui al precedente comma verrà operata anche nel caso in cui, nel corso della vigenza contrattuale, venga stipulata una convenzione dalla centrale regionale di riferimento ovvero da CONSIP S.p.A. in ambito regionale, o, ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale.

ART. 27 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture che perverranno dovranno essere intestate all' A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA di Orbassano- Regione Gonzole,10 C.F. 95501020010- P.IVA 02698540016

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 /2013.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente la seguente <<Tripletta di identificazione>> composta da:

- Identificativo del soggetto emittente (IPA del servizio che ha emesso l'ordine tra #)
- Data di emissione
- Identificativo del documento assegnato dall'emittente

In caso di omessa o errata indicazione degli estremi <<Tripletta di identificazione>> dell'Ordine (o di altro documento di ordinazione) a cui fanno riferimento, le fatture riferite a fornitura di beni non possono essere liquidate.

Oltre al sopra citato "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si richiede altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

Informazione

Elemento del tracciato fattura elettronica

Codice Univoco Ufficio	<<Codice Destinatario>>
Codice Identificativo Gara	<<Codice CIG>>
N. Atto di affidamento	<<altro elemento>>
Oggetto del Contratto	<<altro elemento>>
Numero d'ordine della S.C. - SSNL	<<altro elemento>>
Numero bolla/R.I.T.	<<altro elemento>>
Riferimento Amministrazione	<<altro elemento>>

In particolare si chiede la corretta e compiuta compilazione dei dati relativi al numero di ordine e al numero del documento di trasporto, al fine di consentire la liquidazione delle fatture pervenute.

Si rammenta che in assenza di un ordine firmato, non sarà posta in liquidazione alcuna fattura.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati nei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, previo accertamento della prestazione effettuata in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste

nella documentazione contrattuale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

I corrispettivi fatturati si intendono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente all'Impresa Aggiudicataria e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.

Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

In caso di contestazioni di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dall'atto di definizione della vertenza.

ART. 28 RISOLUZIONE

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Aziendale avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita nonché di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'articolo 122 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché nel presente documento, si conviene che l'Azienda Ospedaliero Universitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione scritta con la quale verrà comunicata al fornitore l'intenzione di avvalersi della clausola, nei seguenti casi:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- applicazione almeno di tre penali come stabilite nel precedente art. 31
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta e atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- violazione di uno degli impegni previsti dalla Patto di Integrità

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Azienda avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 122 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 29 RECESSO

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio.
- qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore o curatore, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato

della gestione degli affari del fornitore

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora

per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/ o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

In ogni caso di recesso, il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Azienda.

Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione l'articolo 123 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 30 CESSIONE DEL CONTRATTO, D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA

È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento, l'Azienda fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario sono disciplinati dall'articolo 120 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

ART. 31 CESSIONE DEL CREDITO

In applicazione alla deliberazione aziendale n. 1215/2017 del 22.11.2017 avente ad oggetto "Cessioni di credito da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione e azioni connesse" l'impresa si obbliga a non effettuare la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto. In ogni caso, a fronte di eventuali notifiche di cessione di credito, L'Azienda si riserva la facoltà di provvedere a notificare espresso rifiuto della cessione dei crediti entro i termini di legge.

ART. 32 RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si richiamano le vigenti disposizioni normative in materia.

ART. 33 FORO COMPETENTE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il TAR Piemonte.

ART. 34 PRIVACY – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 e s.m.i. recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali" esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

L'AOU San Luigi Gonzaga, in qualità di Titolare del trattamento fornisce informazioni agli operatori economici, con riguardo al trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della partecipazione a selezioni e concorsi pubblici. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali e in attuazione del D.lgs. 101 del 2018, i dati conferiti [dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità, dati di contatto, informazioni inerenti il nucleo familiare) e giudiziari (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale) del Titolare dell'impresa partecipante o del/i soggetto/i munito/i dei poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; ove previsto dalla Legge, i dati personali

comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e giudiziari dei soci e del direttore tecnico dell'impresa partecipante (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale); ove applicabile, i dati personali comuni (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, documento d'identità) e giudiziari dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione delle Offerte (eventuali condanne penali, iscrizione nel casellario giudiziale)], saranno trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ed esclusivamente per le finalità della presente procedura come meglio dettagliato nell'informativa "Informativa per operatori economici che partecipano a procedure di affidamento di servizi, forniture, lavori e opere" (informativa DPO).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DOTTOR MARCO CANNIZZO